



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Procedure Concorsuali

Sent. 80/2024
N.R. 6126/2024
L.C. 29/2024

Rg LC n 93/2024

il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:

Dr.ssa Paola PARLATI - PRESIDENTE
Dr. Marco MANCINI - GIUDICE REL
Dr. Luciano Pietro ALIQUO' - GIUDICE

Nella procedura di liquidazione controllata dei sovraindebitati sentito il giudice relatore ha emesso la seguente

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di Marilena LA MARRA (C.F. LMR MLN 71S48H501W), nata a Roma (RM), il 08.11.1971 e

Michele RIZZO (C.F. RZZ MHL 70H24H792X), nato a San Cataldo (CL), il 24.06.1970, entrambi residenti in Lurate Caccivio, Via A. Manzoni n. 30, rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto CURIONI, con l'ausilio dell'OCC dr Giorgio ARNABOLDI

OSSERVA

Con ricorso cd "familiare" ex art 268 CCII i debitori hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata assistite dall'OCC in persona del gestore Dr Giorgio Arnaboldi.

Al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CC contenente una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCI avendo i debitori la residenza nel circondario di questo Tribunale.

Il ricorso congiunto è ammissibile, ai sensi dell'art. 65 e 66 CCII, poiché formulato da membri della stessa famiglia (coniugi conviventi) che hanno un sovraindebitamento di origine comune. Resta ovviamente ferma, nell'ambito dell'unitaria procedura, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore.

In ordine al contraddittorio, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, nei limiti di compatibilità. Dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori portatori dell'interesse ad

escludere l'apertura di una procedura concorsuale (arg ex Cass. Civ n. 20187/17).

Va ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata.

Nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori contrari alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza.

Nel merito, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, risulta che:

- i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza ex art 1,2 e 268 CCII;

- i ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, co 1, lett. c), CCII risultando che:

a) il passivo complessivo, derivante dal mutuo contratto per l'abitazione, è di euro € 182.034,31 circa (cui dovranno essere aggiunti gli oneri prededucibili per legali e OCC/liquidatore);

b) l'attivo di cui i ricorrenti dispongono (essendo proprietari di immobili a Pornassio del valore di euro 24.000 e a Lurate Caccivio oggetto di procedura esecutiva immobiliare al prezzo base di euro 59.000 e offerta minima di euro 45.000 e di quote di immobili a San Cataldo senza alcun valore; di beni mobili registrati, e cioè di un'autovettura Toyota Yaris e di una Fiat Qubo di valore infimo , oltre che della quota dei propri stipendi/pensioni per la durata della presente procedura per euro 3271,00 mensili complessivi.

E' perciò del tutto evidente che i ricorrenti con le loro sostanze non sono in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento.

Pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII.

In ordine al piano proposto, si osserva che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che le auto possono essere lasciate nella disponibilità dei ricorrenti ma all'esito della procedura dovranno essere vendute ove residui un valore.

Circa la determinazione dei limiti di reddito (che complessivamente è pari a netti mensili di euro 3271,00) - tenendo conto che le spese occorrenti per il mantenimento del nucleo familiare composto dai due coniugi e 2 figli per come indicate per euro 2650,00 appaiono congrue - va lasciato nella piena disponibilità dei debitori lo stipendio/pensioni percepite, ad eccezione dell'importo di euro 600,00 mensili che i ricorrenti hanno l'obbligo di riversare in favore della procedura (in proporzione di euro 400 euro a carico di La Marra ed euro 200 a carico di Rizzo) per il triennio dall'apertura della liquidazione una volta dichiarata l'esdebitazione, con riserva di successiva eventuale rideterminazione a seguito di mutamento delle condizioni familiari di cui i debitori e il nominando liquidatore dovranno dare pronta informazione.

Per garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte dei ricorrenti è opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente della procedura; 2) ordinare all'INPS o al datore di lavoro di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sui conti correnti della procedura che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione dei ricorrenti. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato all'INPS o al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sui quali i versamenti mensili dovranno essere operati).

Quanto alla nomina del Liquidatore, lo stesso va individuato nello stesso gestore OCC che ha già assistito i debitori, non parendo ricorrere giustificati motivi contrari.

Verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268, 269 e 270 CCII;

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di Marilena LA MARRA (C.F. LMR MLN 71S48H501W), nata a Roma (RM), il 08.11.1971 e Michele RIZZO (C.F. RZZ MHL 70H24H792X), nato a San Cataldo (CL), il 24.06.1970, entrambi residenti in Lurate Caccivio, Via A. Manzoni n. 30,

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura, il dott. Marco MANCINI;
liquidatore della procedura il Gestore già incaricato dall'OCC, dr Giorgio ARNABOLDI;

ORDINA

ai debitori il deposito entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti ove non già depositate al liquidatore;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

DICHIARA

applicabile l'art 10 comma 3 CCI;

ORDINA

ai ricorrenti e ai terzi che li detengano la consegna ed il rilascio immediato al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione di quelli infra stabiliti;

DISPONE

ai sensi dell'art 150 CCII dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive immobiliari e mobiliari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cc;

che non sono compresi nella liquidazione, ad eccezione di quanto infra stabilito, i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 CCI in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

DETERMINA

le somme necessaria per il sostentamento dei debitori come in motivazione, escludendo dalla

liquidazione il reddito corrispondente dei ricorrenti, con obbligo dei debitori di versare al liquidatore la differenza di reddito eccedente tale limite e dunque euro 600 mensili (nelle proporzioni di cui in motivazione) nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) con cadenza mensile che dovesse sopraggiungere per i successivi tre anni, fatta salva ogni modifica ex art. 268, comma 4 lett. b) a seguito di modifica dell'attuale situazione reddituale del debitrici, di cui il Liquidatore dovrà dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

ORDINA

a) al liquidatore ex art. 270, c. 2 lett. e) CCI di aprire immediatamente un conto corrente della procedura;

b) all'INPS e/o il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, di provvedere all'accredito mensile sul conto corrente della procedura delle quote di pensione e/o reddito eccedenti gli importi come stabiliti al punto precedente per ciascun ricorrente a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato all'INPS e al datore di lavoro;

AUTORIZZA

l'utilizzo dell'auto ai debitori, disponendone la liquidazione al termine della procedura ove sussista un valore residuo rilevante;

AUTORIZZA

l'OCC con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore,

PRECISA

che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente dell'art 16 del D.M. n. 202/2014;

RAMMENTA

che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e che le vendite andranno effettuate con procedure competitive;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e

rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
- riconosca nel predisporre il programma di liquidazione, la prededuzione al difensore che assiste il debitore;
- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione di tutti i beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Liquidatore nominato al suo indirizzo Pec.

Così deciso in Como, li 22.7.2024

IL GIUDICE REL.

IL GIUDICE
dott. Marco Mancini

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]



Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 30 LUG 2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonietta Liberatore